

D.M. 23 gennaio 2004, n. 88

Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la [legge 18 agosto 1978, n. 497](#), concernente autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni e, in particolare, l'articolo 20 che prevede l'emanazione del regolamento per gli alloggi di servizio delle Forze armate;

Visti l'articolo 9 della [legge 24 dicembre 1993, n. 537](#), recante interventi correttivi di finanza pubblica e l'articolo 43 della [legge 23 dicembre 1994, n. 724](#), recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Vista la [legge 18 febbraio 1997, n. 25](#), recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa ed il relativo regolamento di attuazione emanato con [decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556](#);

Visto il [decreto ministeriale 16 gennaio 1997, n. 253](#), concernente il regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate;

Visto il [decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464](#), e successive modificazioni, sulla riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della [legge 28 dicembre 1995, n. 549](#);

Visto l'articolo 20 del [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#);

Vista la [legge 14 novembre 2000, n. 331](#), recante norme per l'istituzione del servizio militare professionale;

Visto l'articolo 43, comma 16, della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);

Vista la [legge 2 aprile 2001, n. 136](#), recante disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonché altre disposizioni in materia di immobili pubblici;

Visti il [decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351](#), convertito dalla [legge 23 novembre 2001, n. 410](#), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare ed il [decreto-legge 15](#)

[aprile 2002, n. 63](#), convertito dalla [legge 15 giugno 2002, n. 112](#), concernente, tra l'altro, disposizioni in materia di cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture;

Visto l'articolo 33 della [legge 16 gennaio 2003, n. 3](#), recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che l'organo nazionale della rappresentanza militare ha espresso il richiesto parere nei termini previsti dall'articolo 38 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691](#), e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), (nota 31 ottobre 2003, n. 8/53954/D.VIII.5);

Adotta il seguente regolamento:

Capo I - Costituzione, classificazione e destinazione degli alloggi di servizio

1. Ambito di applicazione.

1. Il regolamento disciplina la concessione di alloggi di servizio al personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ed al personale civile del Ministero della difesa.

2. Per la concessione degli alloggi di servizio al personale dell'Arma dei carabinieri è fatta salva la speciale disciplina prevista dal decreto interministeriale giugno 1989 dei Ministri della difesa e dell'interno, attuativo dell'articolo 9, comma 2, del [decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387](#), convertito in legge, con modificazioni, dalla [legge 20 novembre 1987, n. 472](#).

3. Per sopperire a temporanee esigenze organizzative dei comandi internazionali operanti in territorio nazionale, l'Amministrazione della difesa può assegnare, per la durata dell'esigenza e fatte salve le prioritarie necessità delle Forze armate italiane, alloggi di servizio al personale appartenente a Forze armate estere impiegato presso i predetti comandi. Le assegnazioni sono

effettuate, ai sensi dell'articolo 33 della [legge 16 gennaio 2003, n. 3](#), in armonia con le disposizioni della [legge 18 agosto 1978, n. 497](#) e del presente regolamento.

2. Principi generali.

1. In applicazione della [legge 18 febbraio 1997, n. 25](#), e del relativo regolamento emanato con [decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556](#), nonché dell'articolo 20 del [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), lo Stato Maggiore della difesa definisce i criteri generali per la determinazione degli incarichi che consentono l'assegnazione degli alloggi di servizio. Gli Stati Maggiori di Forza armata ed il Segretario generale della difesa determinano gli elenchi degli incarichi concernenti i destinatari degli alloggi di servizio, con le modalità di cui all'articolo 31.

2. I comandi militari, ovvero gli organismi designati dagli Stati Maggiori di singola Forza armata, competenti per il censimento e per la gestione degli alloggi di servizio, disciplinati dalla [legge 18 agosto 1978, n. 497](#), comunicano la costituzione, ovvero la variazione degli alloggi alla Direzione generale dei lavori e del demanio, che provvede a formalizzare l'atto di costituzione.

3. La comunicazione, di cui al comma 2, specifica per ogni immobile la classifica, il codice, la località, l'indirizzo, la superficie abitabile e convenzionale, la categoria catastale, l'anno di costruzione. La comunicazione è corredata dalla certificazione dell'avvenuto accatastamento. La Direzione generale dei lavori e del demanio invia i relativi elenchi al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Gli alloggi di servizio sono oggetto di concessione amministrativa e sono classificati nelle seguenti categorie:

a) alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (ASGC): per il personale militare e civile al quale sia affidata, in modo continuativo, la custodia dell'edificio o dell'impianto in cui sia compreso l'alloggio; per il personale militare e civile al quale siano affidate, in modo continuativo, mansioni di consegnatario di deposito o magazzino isolato e che alloggi sul posto. Rientrano in tale categoria anche gli alloggi che, per motivi di funzionalità e di sicurezza, siano ubicati all'esterno degli edifici e degli impianti;

b) alloggi di servizio connessi con l'incarico, con annessi locali di rappresentanza (ASIR): per i titolari di incarichi che comportino obblighi di rappresentanza inerenti alle proprie funzioni;

c) alloggi di servizio connessi con l'incarico (ASI): per il personale al quale siano affidati incarichi che richiedano l'obbligo di abitare presso la località di

servizio per il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità e sicurezza del servizio medesimo;

d) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST): a rotazione, per il personale con carico di famiglia che presti servizio nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa o nell'ambito dell'organizzazione periferica territoriale, determinata con direttiva degli Stati Maggiori, in cui sia ubicato l'alloggio;

e) alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale militare in transito e dei familiari di passaggio (APP);

f) alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale militare imbarcato e dei familiari di passaggio (SLI);

g) alloggi collettivi di servizio, nell'ambito delle infrastrutture militari, per ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente destinati nella sede (ASC): per il personale militare, celibe o coniugato senza famiglia al seguito, nei quali ogni interessato possa disporre di una sola camera, con o senza bagno.

5. Ai fini del presente regolamento, per presidio si intende la circoscrizione o le circoscrizioni alloggiative corrispondenti all'organizzazione territoriale delle Forze armate, determinate in relazione a situazioni locali e contingenti, con autorizzazione dello Stato Maggiore di Forza armata.

3. Destinazione degli alloggi di servizio.

1. I competenti comandi di cui all'articolo 2, comma 2, determinano la destinazione degli alloggi disponibili alle categorie ASGC, ASIR, ASI ed AST. Per gli alloggi ASI ed AST gli Stati Maggiori di Forza armata impartiscono direttive che tengono conto delle esigenze funzionali, temporali e locali.

2. Gli Stati Maggiori di Forza armata, all'interno di basi, impianti, installazioni e compendi militari, possono destinare alla categoria ASI determinati alloggi per il personale che presti servizio nelle infrastrutture e che ricopra incarichi compresi nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1.

3. Nella circoscrizione alloggiativa della Capitale, la destinazione degli alloggi alle categorie ASGC, ASIR ed ASI, per il personale degli organi centrali interforze e di Forza armata, è effettuata dal Sottocapo di Stato Maggiore di ciascuna Forza armata ed è comunicata ai comandi competenti.

4. Anche ai fini delle necessarie misure di sicurezza e per la durata del mandato, il Ministro può fruire di alloggio di servizio dell'Amministrazione della

difesa. In caso di motivata necessità, sempre ed esclusivamente per motivi di sicurezza e per periodi determinati, i Sottosegretari di Stato alla Difesa possono fruire di alloggi di servizio.

Capo II - Ripartizione e concessione degli alloggi

4. *Organi competenti.*

1. Sono competenti alla concessione degli alloggi di servizio:

a) i comandi e gli organismi indicati all'articolo 2, comma 2, con provvedimento firmato dai comandanti o, per delega di questi, dai vice comandanti, per gli alloggi di qualsiasi tipo dislocati nell'ambito della rispettiva circoscrizione territoriale;

b) i comandi dei comprensori nei quali siano ubicati gli immobili, per gli alloggi ASC.

2. I comandi ovvero gli organismi di cui all'articolo 2, comma 2, possono attribuire delega alla concessione degli alloggi APP e SLI, previa autorizzazione degli Stati Maggiori di Forza armata, ai comandi o agli enti dislocati nella propria circoscrizione territoriale.

3. La concessione degli alloggi ASGC, ASIR ed ASI al personale in servizio presso gli organi centrali dislocati nella circoscrizione alloggiativa della Capitale è effettuata, su indicazione del Sottocapo di Stato Maggiore di Forza armata, dai comandi ovvero dagli organismi designati da ciascun Stato Maggiore di Forza armata.

5. *Ripartizione degli alloggi.*

1. Gli organi competenti alla concessione degli alloggi, in base alle direttive emanate dagli Stati Maggiori di Forza armata, in relazione alle acquisite disponibilità, provvedono:

a) a destinare gli alloggi ai titolari degli incarichi indicati negli elenchi definiti con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, e relativi alle categorie ASGC e ASIR;

b) a destinare gli alloggi, con criteri di gradualità ed in relazione alla contingente disponibilità, ai titolari degli incarichi indicati negli elenchi definiti con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, e relativi alle categorie ASI;

c) a destinare i rimanenti alloggi alla categoria AST, ripartendoli in misura proporzionale alla forza effettiva degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente con carico di famiglia;

d) a ripartire gli alloggi SLI con lo stesso criterio stabilito per gli alloggi AST.

2. L'organo centrale della rappresentanza militare (COCER) può acquisire, presso lo Stato Maggiore della difesa, i dati relativi al numero complessivo, al tipo ed alla composizione degli alloggi di servizio ubicati in ciascun presidio ovvero circoscrizione alloggiativa, fatte salve le norme a tutela della sicurezza.

6. Personale ammesso alle concessioni.

1. Gli alloggi di servizio possono essere concessi al seguente personale:

a) alloggi ASGC, ASIR, ASI: al personale militare e civile, limitatamente agli incarichi previsti, che presti effettivo servizio presso comandi, enti e reparti con sede nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa;

b) alloggi AST: al personale militare, con carico di famiglia, che presti effettivo servizio presso comandi, enti e reparti con sede nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa e che appartenga alle categorie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente;

c) alloggi APP: agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai volontari in servizio permanente, con o senza famiglia al seguito, che prestino servizio presso comandi, enti e reparti indipendentemente dalle sedi di servizio; al personale in quiescenza, fatte salve le prioritarie esigenze del personale in servizio;

d) alloggi SLI: agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai volontari in servizio permanente, con o senza famiglia al seguito, che prestino servizio a bordo di unità navali, con diritto di priorità per il personale imbarcato su unità navali non assegnate alla sede in cui si trova l'alloggio;

e) alloggi ASC: agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai volontari in servizio permanente, celibi o coniugati senza famiglia al seguito, secondo il seguente ordine di priorità:

1) personale che presti servizio nel comprensorio nel quale è ubicato l'alloggio;

2) personale che presti servizio nell'ambito del presidio ovvero della circoscrizione alloggiativa.

7. Esclusione dalla concessione di alloggi ASI ed AST.

1. Gli alloggi ASI ed AST non possono essere concessi:

a) alloggi ASI: al personale che sia proprietario o usufruttuario o assegnatario in cooperativa, ancorché indivisa, di una abitazione idonea, disponibile e abitabile, ubicata nell'ambito del presidio ovvero circoscrizione alloggiativa ove presta servizio, ovvero che abbia un familiare convivente nelle stesse condizioni, fatta eccezione per i titolari degli incarichi, compresi nella prima fascia degli elenchi definiti con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, di particolare rilevanza quando gli alloggi siano ubicati all'interno o nelle immediate vicinanze di basi, impianti ed installazioni e compensori militari;

b) alloggi AST:

1) al personale che sia proprietario o usufruttuario o assegnatario in cooperativa, ancorché indivisa, di una abitazione idonea, disponibile e abitabile, ubicata nell'ambito del presidio ovvero della circoscrizione alloggiativa ove presta servizio;

2) al personale che sia assegnatario di una abitazione di edilizia economica e popolare o concessa da qualsiasi altra amministrazione dello Stato ovunque ubicata nel territorio nazionale;

3) al personale che abbia un familiare convivente nelle stesse condizioni di cui ai commi 1 e 2;

4) al personale che sia titolare di un incarico cui compete un alloggio ASI e non abbia presentato domanda per la concessione di alloggio all'incarico nella sede di servizio, o abbia rinunciato ingiustificatamente all'assegnazione di alloggio ASI.

2. Ai fini del comma 1, un'abitazione è considerata idonea, disponibile ed abitabile nei seguenti casi:

a) idonea, se composta da un numero di vani utili almeno pari a quello dei componenti il nucleo familiare convivente, compresi comunque il capofamiglia ed il coniuge convivente;

b) disponibile, anche se occupata da altri in assenza di azioni giudiziarie pendenti per il suo recupero;

c) abitabile, qualora l'autorità comunale competente non ne certifichi lo stato di non abitabilità.

3. Gli assegnatari di alloggi ASGC, ASIR ed ASI possono concorrere per l'assegnazione di alloggi AST soltanto dalla data di predesignazione ad altro incarico non compreso tra quelli contenuti negli elenchi definiti con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1.

8. Durata delle concessioni.

1. La durata delle concessioni è così fissata:

a) alloggi ASGC, ASIR ed ASI: per il periodo di permanenza nell'incarico per il quale è stato concesso l'alloggio;

b) alloggi AST: per otto anni. In caso di trasferimento o di imbarco, richiesto a domanda, la concessione cessa al termine del sesto mese dalla data del movimento;

c) alloggi APP e SLI: per il periodo stabilito nelle disposizioni particolari emanate dai comandi competenti alla concessione e comunque non superiore a mesi tre, fatte salve le esigenze prioritarie di Forza armata;

d) alloggi ASC: per un anno rinnovabile in relazione alle richieste degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente che prestino servizio nella sede; per la durata dell'incarico, qualora l'utente abbia titolo ad alloggio ASI.

9. Deroghe particolari.

1. Il personale che fruisce di alloggio AST, ASGC, ASIR o ASI, qualora abbia perso o stia per perdere il titolo alla concessione, può presentare domanda per concorrere alla concessione di alloggi AST.

2. Al concessionario di alloggio AST, che non ha più titolo, è preferenzialmente riassegnato lo stesso alloggio occupato qualora egli occupi in graduatoria un posto utile per l'assegnazione di un alloggio disponibile ovvero segua immediatamente un richiedente che abbia avuto l'assegnazione o la riassegnazione dell'alloggio.

3. Al concessionario di alloggio ASGC, ASIR o ASI, che non ha più titolo, è assegnato un alloggio AST disponibile, qualora l'interessato occupi, nell'ambito della graduatoria, un posto utile per l'assegnazione di un alloggio.
4. Le riassegnazioni o le assegnazioni di alloggi AST determinano una nuova titolarità.
5. L'utente di alloggio ASI, per il periodo della missione di pace all'estero e limitatamente al caso in cui l'Amministrazione della difesa vieti all'interessato di portare al seguito la famiglia, conserva il titolo alla conduzione dell'alloggio.
6. L'utente di alloggio AST, per il periodo della missione di pace all'estero e limitatamente al caso in cui l'Amministrazione della difesa vieti all'interessato di portare al seguito la famiglia, conserva l'uso dell'alloggio, indipendentemente dal periodo di concessione già fruito, senza variazione di canone, ad eccezione delle spese di carattere generale.
7. L'utente di alloggio ASI ovvero AST, in relazione all'impiego all'estero e limitatamente al caso in cui l'Amministrazione della difesa vieti all'interessato di portare al seguito la famiglia, può mantenere la conduzione dell'alloggio.
8. Gli utenti degli alloggi ASI che ricoprono un incarico non più compreso negli elenchi di cui all'articolo 2, comma 1, possono conservare la titolarità della concessione per il tempo di permanenza nell'incarico in relazione al quale l'alloggio sia stato concesso.
9. Gli Stati Maggiori di Forza armata, qualora l'utente di alloggio ASI incorra nella decadenza dall'incarico per malattia o per frequenza di specifici corsi, possono autorizzare il mantenimento della concessione per il periodo di assenza, in previsione che al termine della decadenza l'utente debba riassumere un incarico ASI.
10. I Capi di Stato Maggiore di Forza armata possono temporaneamente autorizzare, in via eccezionale ed in relazione a casi tassativamente previsti per particolari esigenze connesse con le modifiche ordinarie di Forza armata, il titolare di alloggio ASI al mantenimento della conduzione dell'alloggio in una sede diversa da quella in cui presta servizio.
11. Gli Stati Maggiori di Forza armata possono, a richiesta, autorizzare il mantenimento della concessione per il periodo di permanenza nell'incarico, qualora l'utente ASI sia trasferito per assumere un incarico, determinato nel tempo, presso enti ovvero reparti ubicati in sedi ritenute disagiate, appositamente individuate a tal fine con provvedimento della Forza armata.
12. I frequentatori dei corsi presso il Centro alti studi della difesa (CASD) ed il Nato Defence College e dei corsi similari all'estero, conservano il diritto all'utenza fino al termine dei corsi stessi.

Capo III - Modalità per l'assegnazione degli alloggi

10. Commissioni di controllo per gli alloggi AST.

1. I comandi militari ovvero gli organismi all'uopo deputati dagli Stati Maggiori di singola Forza armata, per l'assegnazione degli alloggi:

a) nominano annualmente, entro il mese di dicembre, per ciascun presidio o comando stabilito dagli Stati Maggiori di Forza armata, commissioni di controllo distinte per alloggi ufficiali, per alloggi sottufficiali e per alloggi volontari in servizio permanente, dandone comunicazione ai Consigli di base della Rappresentanza compresi nella circoscrizione alloggiativa. Le commissioni sono preposte alla formazione delle rispettive graduatorie di assegnazione;

b) designano un ufficiale medico per la valutazione tecnica dell'eventuale documentazione sanitaria.

2. La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento delle **commissioni** di controllo sono riportati nell'allegato A.

3. Le commissioni di controllo degli alloggi delle singole Forze armate operano presso i rispettivi comandi od organismi che li hanno istituiti.

11. Assegnazione di alloggi ASGC ed ASIR.

1. L'assegnazione degli alloggi ASGC ed ASIR è effettuata previa presentazione di domanda dell'interessato, compilata in conformità al modello in allegato B, senza alcuna documentazione, mediante stipula dell'atto formale di concessione redatto secondo il modello in allegato C.

2. Il comando che rilascia la concessione degli alloggi ASGC dà tempestiva comunicazione della concessione al competente ufficio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità al modello riportato in allegato D.

12. Assegnazione di alloggi ASI.

1. L'assegnazione degli alloggi ASI è effettuata, in ordine ad incarichi suddivisi in fasce, con le seguenti modalità:

a) ricezione della domanda compilata in conformità al modello di cui all'allegato *E*, corredata della documentazione prescritta. La presentazione di documentazione non conforme al vero, indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale, comporta l'esclusione del concorrente dall'assegnazione di qualsiasi tipo di alloggio in tutto il territorio nazionale e per tempo illimitato;

b) esame della domanda e offerta dell'alloggio. Qualora particolari situazioni limitino la disponibilità di alloggi in modo da non consentire di soddisfare integralmente le richieste degli aventi titolo inseriti nella prima fascia, gli Stati Maggiori ed il Segretariato generale della difesa, nel predeterminare gli incarichi dei destinatari degli alloggi, predefiniscono contestualmente anche l'area degli incarichi che, per ragioni obiettive di funzionalità e sicurezza, possono giustificare deroghe al meccanismo di assegnazione.

2. Nel caso in cui, soddisfatte le esigenze nell'ordine prioritario delle fasce, gli alloggi rimasti disponibili non consentano di soddisfare integralmente la fascia successiva, per quest'ultima si provvede a formare, per i titolari di cariche incluse nella fascia, una graduatoria secondo i criteri previsti nell'allegato *F*.

3. In presenza di contemporanea disponibilità di più alloggi, al personale che in base alla graduatoria ne risulti destinatario è offerto l'alloggio, tenendo conto della composizione del nucleo familiare.

4. I concorrenti possono comunque partecipare, contemporaneamente, alla graduatoria per l'assegnazione degli alloggi AST, fermo restando che la concessione AST è subordinata all'indisponibilità di alloggio ASI.

5. L'eventuale concessione di alloggio AST non preclude, comunque, alla scadenza della stessa, la possibilità di concorrere per l'assegnazione di un alloggio ASI qualora se ne possieda il titolo.

6. Al provvedimento di assegnazione segue la stipula dell'atto formale di concessione redatto secondo il modello in allegato *C*.

7. La domanda, in caso di trasferimento a nuova destinazione d'impiego, può essere inoltrata dal momento della predesignazione al nuovo incarico.

8. La rinuncia, non adeguatamente giustificata alla competente commissione di controllo degli alloggi di cui all'articolo 10, all'assegnazione di un idoneo alloggio ASI, fa decadere, per il periodo di un anno, il titolo alla concessione di altro alloggio ASI.

9. Il concessionario di alloggio ASI può chiedere la sostituzione dell'alloggio con un altro più grande della stessa categoria nel caso in cui sia mutato il proprio nucleo familiare. Il comando competente per il rilascio della concessione può accogliere l'istanza subordinatamente alla disponibilità di un alloggio più grande nello stesso edificio o nel compendio dove sia ubicato l'alloggio in concessione.

10. Gli alloggi da attribuire agli incarichi a rotazione interforze sono assegnati dalla singola Forza armata solo quando gli incarichi siano ricoperti da personale di quella Forza armata.

13 Assegnazione di alloggi AST.

1. L'assegnazione degli alloggi AST è effettuata esclusivamente per graduatoria.

2. Possono presentare domanda gli ufficiali, i sottufficiali ed i volontari in servizio permanente:

a) effettivi a comandi, enti, reparti della Forza armata o organi interforze compresi nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa;

b) dell'Arma dei carabinieri, inseriti organicamente in enti ovvero comandi ovvero reparti delle tre Forze armate, o che si trovino a disposizione d'impiego delle stesse;

c) di altra Forza armata, purché in servizio presso enti ovvero comandi o reparti della Forza armata compresi nel presidio ovvero circoscrizione alloggiativa e che non concorrano presso la Forza armata di appartenenza;

d) della Marina militare, in servizio presso gli organi centrali o periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché presso le Direzioni marittime, le Capitanerie di porto, gli uffici circondariali e locali marittimi e le delegazioni di spiaggia, purché non esistano nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa alloggi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai quali si possa accedere;

e) della Marina militare che presta servizio a bordo delle unità navali. Tale personale può concorrere solo per la località dove è assegnata l'unità navale sulla quale è imbarcato. A tal fine, si tiene conto dell'effettiva destinazione d'impiego.

3. La domanda di assegnazione è compilata e corredata della prescritta documentazione, in conformità all'allegato *E-bis* ed è inoltrata al comando di presidio o ai comandi stabiliti dagli Stati Maggiori di Forza armata, entro l'ultimo giorno dei mesi di dicembre, aprile e agosto.

4. La domanda conserva la sua validità purché i documenti fiscali ed amministrativi a corredo siano completi ed aggiornati.

5. In caso di trasferimento, già formalizzato per una nuova destinazione d'impiego, la domanda può essere:

a) presentata ai comandi, stabiliti dagli Stati Maggiori di Forza armata, nell'ambito dei quali l'interessato presta servizio, anche se non sia stato ancora eseguito il trasferimento disposto per la sede ubicata in altro presidio o comando stabilito dagli Stati Maggiori di Forza armata;

b) inoltrata, prima della data di effettivo trasferimento, con un anticipo non superiore a quattro mesi, al competente comando di presidio o ai comandi stabiliti dagli Stati Maggiori di Forza armata, ovvero al comando o ente presso il quale sia stata disposta la nuova destinazione.

6. La presentazione di documentazione non conforme al vero, indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale, comporta l'esclusione del concorrente dall'assegnazione di qualsiasi tipo di alloggio in tutto il territorio nazionale e per tempo illimitato.

7. La valutazione delle domande, ai fini della formazione della graduatoria, non è effettuata quando le domande stesse:

a) risultino mancanti dei dati prescritti o corredate da documentazione incompleta, scaduta o non aggiornata;

b) siano sottoposte a sospensiva per effetto di una precedente determinazione della competente commissione di controllo degli alloggi.

8. Le commissioni di controllo di cui all'articolo 10, sulla base delle domande corredate della documentazione fiscale, amministrativa e personale presentata dai concorrenti, provvedono alla formazione ed alla pubblicazione delle graduatorie per gli ufficiali, i sottufficiali ed i volontari in servizio permanente con le modalità indicate nell'allegato G.

9. Il concorrente che abbia presentato domanda prima del trasferimento nella nuova sede di servizio è incluso nella graduatoria e non può ottenere la concessione dell'alloggio prima della data del suo effettivo trasferimento.

10. L'alloggio disponibile è offerto al concorrente che occupi il posto più elevato in graduatoria; nel caso di rinuncia, l'alloggio è offerto al concorrente che occupi il posto successivo.

11. In presenza di contemporanea disponibilità di più alloggi, al personale che, in base alla graduatoria, ne risulti destinatario, è offerto l'alloggio, tenendo conto della composizione del nucleo familiare.

12. Il concorrente deve rispondere alla proposta di assegnazione di un alloggio entro il quinto giorno successivo dalla data di notifica.

13. Il presidente della commissione di controllo degli alloggi ha la facoltà di modificare il limite di tempo per la risposta, qualora ciò non comporti spese a carico dell'Amministrazione militare o pregiudizio per altri concorrenti.

14. Il concorrente che non fornisca risposta entro il termine stabilito è considerato rinunciatario.

15. L'accettazione di un alloggio idoneo al nucleo familiare del concorrente è vincolante. È considerato idoneo l'alloggio composto da un numero di vani adeguato alla composizione del nucleo familiare convivente.

16. In caso di rinuncia, il concorrente è tenuto a darne comunicazione per iscritto, anche se sia scaduto il termine di cui al comma 12.

17. La rinuncia ad un alloggio idoneo, fatti salvi i casi di forza maggiore, comporta la sospensione del concorrente dall'iscrizione nella graduatoria in atto e dall'assegnazione di altri alloggi per il periodo di validità delle due graduatorie successive.

18. Il concorrente, se l'alloggio non è idoneo, ha diritto di accettarlo o di rifiutarlo; qualora lo rifiuti, il concorrente permane in graduatoria senza alcuna penalità fino a che non gli venga offerto altro alloggio idoneo.

19. L'autorità competente provvede all'assegnazione degli alloggi con l'emanazione dell'atto formale di concessione redatto in conformità al modello in allegato C, firmato per accettazione dal concessionario.

20. Il concessionario di alloggio può chiedere il cambio dell'alloggio con altro idoneo della stessa categoria nel caso in cui sia cambiato il proprio nucleo familiare convivente. Il richiedente è incluso nella graduatoria degli aspiranti all'assegnazione senza la penalizzazione per il periodo di utenza già trascorso. L'eventuale cambio è attuato con atto aggiuntivo alla concessione iniziale, senza mutarne la decorrenza. L'alloggio lasciato libero è disponibile per una ulteriore assegnazione.

14. Assegnazione di alloggi APP, SLI e ASC.

1. La concessione degli alloggi APP, SLI ed ASC e la relativa durata sono pianificate autonomamente dai comandi, dagli enti e dai reparti competenti, salvo eventuali vincoli posti dagli Stati Maggiori di Forza armata e dagli alti comandi competenti.

2. L'assegnazione degli alloggi APP, SLI ed ASC è effettuata dai comandi competenti, a richiesta degli interessati, con le modalità indicate nei commi da 3 a 8.

3. Le richieste di assegnazione di alloggi APP ed ASC sono presentate con un anticipo massimo di quindici giorni. Le richieste motivate da trasferimento in destinazione d'impiego o per frequenza di corso possono essere avanzate,

ricevuto l'ordine di trasferimento, anche in anticipo rispetto al termine di quindici giorni, ma non prima di tre mesi. La domanda relativa alla concessione di alloggio SLI può essere presentata anche prima della data di arrivo in sede dell'unità su cui è imbarcato il richiedente.

4. Le domande di cui ai commi 2 e 3 sono iscritte, in ordine cronologico di precedenza determinato dalla data di arrivo, su apposito registro, costantemente aggiornato e disponibile per la consultazione da parte del personale interessato.

5. L'ordine di precedenza nelle assegnazioni degli alloggi APP, tenuto conto delle esigenze già pianificate, è determinato dall'ordine cronologico di arrivo delle richieste.

6. L'ordine di precedenza nelle assegnazioni degli alloggi SLI è determinato dalla data di arrivo dell'unità navale nella sede o da quella della domanda, se presentata successivamente all'arrivo. Gli interessati non possono, comunque, conseguire l'assegnazione prima dell'arrivo dell'unità navale nella sede per la quale è stato richiesto l'alloggio. Eventuali ulteriori disponibilità possono essere utilizzate per soddisfare, in base all'ordine di presentazione, domande di personale imbarcato su unità navali assegnate alla sede; in tali casi l'assegnazione viene revocata allorché sopravvengano nuove esigenze connesse con l'arrivo o il transito di altre unità navali. L'ordine di precedenza per il personale che già fruisca di sistemazione logistica nella sede per cui richiede nuovamente l'alloggio SLI è determinato dalla data di rilascio della sistemazione. A parità di data, l'ordine di precedenza è determinato a favore del personale che nei dodici mesi precedenti non abbia beneficiato di analoga sistemazione logistica nella sede o che ne abbia usufruito in minor misura. A parità di condizioni, la precedenza è data al personale di grado inferiore e, subordinatamente, a quello più anziano.

7. L'ordine di precedenza nell'assegnazione degli alloggi ASC è determinato dall'ordine cronologico di arrivo delle richieste, attribuendo priorità alle domande del personale che presti servizio nel comprensorio ove siano ubicati gli alloggi. È data facoltà ai comandanti responsabili di assegnare con atto motivato gli alloggi prioritariamente a personale che ricopra nella sede incarichi ritenuti essenziali ai fini della sicurezza.

8. I comandi competenti provvedono all'assegnazione degli alloggi APP, SLI e ASC mediante diretta notifica agli interessati e, per gli alloggi SLI, previa sottoscrizione della dichiarazione di accettazione delle condizioni per la gestione, l'uso e la manutenzione dell'alloggio, di cui all'allegato H.

15. Impiego degli alloggi disponibili.

1. Gli alloggi di qualsiasi tipo sono assegnati quando sono disponibili e consegnati al più presto. Fanno eccezione gli alloggi ASI necessari a soddisfare particolari incarichi che richiedano tassativamente una costante presenza in servizio e che siano predisposti, per la specifica esigenza, nell'interno o nelle immediate vicinanze di basi, impianti, installazioni militari. Se per qualsiasi motivo il titolare non occupi l'alloggio, gli organi competenti di Forza armata possono decidere di cedere in uso temporaneo l'alloggio stesso ad altro dipendente, purché vi sia il preciso impegno da parte di quest'ultimo di renderlo disponibile in tempo utile per il successore del titolare rinunciatario, a proprie spese e senza diritto ad alcuna proroga, nonché in caso di trasferimento in altra sede di servizio. L'assegnazione temporanea non esclude la possibilità, per gli aventi diritto, di concorrere per la concessione di alloggio della categoria per la quale hanno titolo.

2. Gli alloggi di qualsiasi tipo, rimasti disponibili nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa dopo l'integrale soddisfacimento delle esigenze di Forza armata, sono concessi temporaneamente a personale di altra Forza armata dalla stessa designato.

16. Comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza.

1. I comandi competenti alla concessione, entro quarantotto ore dalla data della consegna di un alloggio di qualsiasi tipo concesso in utenza per un periodo superiore a trenta giorni, ottemperano agli obblighi di legge, secondo quanto disposto dal [decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59](#), convertito con modificazioni dalla [legge 18 maggio 1978, n. 191](#).

17. Registrazione delle concessioni.

1. Gli atti di concessione degli alloggi ASGC, ASIR, ASI ed AST sono sottoposti all'iscrizione nell'apposito repertorio degli atti ed alla successiva registrazione.

Capo IV - Cessazione, decadenza e revoca delle concessioni, proroghe e recupero degli alloggi

18. Cessazione della concessione.

1. La concessione di qualsiasi tipo di alloggio cessa con la perdita del titolo in forza del quale la stessa abbia avuto luogo.

2. Il concessionario deve lasciare l'alloggio libero da persone e cose entro novanta giorni dalla data di perdita del titolo, fatti salvi i casi di cui all'articolo 21.

3. Il comando competente a disporre la concessione notifica all'utente, secondo il modello in allegato I, l'avviso di rilascio, entro trenta giorni precedenti la scadenza, con le modalità di cui all'articolo 29. La mancata notifica non costituisce titolo per il mantenimento dell'alloggio.

4. Costituiscono motivi di perdita del titolo:

a) la cessazione dall'incarico per il quale è stato concesso l'alloggio ASGC, ASIR e ASI, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9 comma 12;

b) la scadenza del periodo di durata della concessione di alloggio AST, APP, SLI e ASC;

c) il collocamento in quiescenza del concessionario o la cessazione dal servizio attivo o il passaggio all'impiego civile nell'Amministrazione dello Stato;

d) il decesso del concessionario;

e) la concessione nell'ambito del territorio nazionale di altro alloggio ASGC, ASIR, ASI, AST;

f) l'avvenuta acquisizione, sotto forma di proprietà o di usufrutto, da parte del concessionario o di familiare convivente, di una abitazione ritenuta idonea dal comando, disponibile ed abitabile ubicata nell'ambito del presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa, fatti salvi i casi previsti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 7.

5. Per il concessionario di alloggio AST costituiscono ulteriori motivi di perdita del titolo:

a) la concessione nell'ambito del territorio nazionale di altro alloggio dell'edilizia pubblica sovvenzionata;

b) il trasferimento in altra sede, fatte salve le movimentazioni nell'ambito della stessa circoscrizione alloggiativa, o l'imbarco su unità navale ascritta ad altra sede, ottenuto a domanda;

c) il trasferimento in altra sede o l'imbarco su unità navale ascritta ad altra sede, disposto d'autorità, quando in entrambi i casi il nucleo familiare non continui ad occupare stabilmente l'alloggio.

6. Nei casi di cui alla lettera *f*) del comma 4 e alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 5, per stabilire la perdita del titolo alla concessione è preventivamente acquisito il parere tecnico della competente commissione di controllo per gli alloggi.

7. Il titolo alla concessione è annualmente comprovato mediante atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, dal quale risulti il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare convivente dell'assegnatario nell'anno precedente e l'eventuale acquisizione di alloggio di proprietà.

19. Decadenza dalla concessione.

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi:

a) impiego dell'alloggio per fini non conformi alla sua specifica funzione;

b) cessione in uso a terzi dell'alloggio;

c) inosservanza grave e continuata delle condizioni per l'uso e la manutenzione;

d) mancato pagamento di rette ed oneri diversi entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini;

e) sopravvenuto accertamento della mancanza del titolo al momento del rilascio della concessione dell'alloggio;

f) mancata occupazione stabile con il proprio nucleo familiare, dichiarato nella originaria domanda, entro sei mesi dalla data di consegna dell'alloggio.

2. Il comando competente, in caso di decadenza dalla concessione, notifica il provvedimento al concessionario con atto formale, redatto secondo il modello riportato nell'allegato *L*, nel quale la data di rilascio dell'alloggio è fissata non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della notifica del provvedimento stesso.

20. Revoca della concessione.

1. Per inderogabili esigenze di servizio, per motivi eccezionali o per causa di forza maggiore, previa autorizzazione dello Stato Maggiore della rispettiva Forza armata, il comando competente può disporre la revoca della concessione

di qualsiasi tipo di alloggio. In tal caso all'utente è assegnato, in via prioritaria, altro alloggio idoneo con spese di trasferimento a carico dell'Amministrazione della difesa. Sono altresì a carico dell'Amministrazione della difesa le spese di trasloco qualora, a causa dell'indisponibilità di alloggi idonei, l'utente, al quale sia stata revocata la concessione, passi nell'ambito dello stesso presidio ovvero circoscrizione alloggiativa ad unità abitativa privata.

2. L'alloggio, nel caso di revoca della concessione, è reso libero entro novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento.

21. Proroghe.

1. La facoltà dell'Amministrazione di concedere proroghe temporanee è disciplinata dal regolamento previsto dall'articolo 43, comma 1, della [legge 23 dicembre 1994, n. 724](#), emanato con [decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 586](#).

22. Recupero degli alloggi.

1. Nel caso in cui l'alloggio non venga lasciato libero nel termine fissato, il comando competente per il rilascio della concessione emette ordinanza di recupero coattivo, con le modalità riportate nel modello in allegato *M*, da notificare all'interessato.

2. Il comando competente fissa la data del recupero coattivo dell'alloggio tenuto conto delle esigenze dell'Amministrazione e di eventuali situazioni eccezionali rappresentate dall'utente. La data è comunque posteriore al novantesimo giorno dalla data di cessazione o revoca della concessione e al trentesimo giorno dalla data di decadenza della concessione.

3. L'esecuzione del recupero coattivo è effettuata alla data stabilita, anche in pendenza di ricorso, in presenza di negata sospensiva dell'esecuzione del provvedimento amministrativo, da un rappresentante dell'Amministrazione militare, assistito da personale dell'Arma dei carabinieri e da un medico militare, appositamente designati dal competente comando, che li richiede preventivamente agli enti di appartenenza con le modalità riportate negli allegati *N* e *O*.

4. Nel caso in cui l'alloggio sia chiuso o l'utente si renda irreperibile o non consenta l'ingresso, si procede all'accesso forzoso secondo le vigenti

disposizione di legge, compilando inventario particolareggiato di quanto rinvenuto nell'alloggio.

5. Per l'imballaggio, il facchinaggio, il trasporto, l'immagazzinamento, l'assicurazione dei mobili e delle masserizie è incaricata una ditta. Le relative spese, anticipate dall'Amministrazione militare, con imputazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa, sono a carico dell'utente e, se necessario, recuperate a norma di legge.

6. Ferma restando la cessazione della concessione, in caso di recupero di alloggi, gli atti esecutivi sono differiti al momento in cui insorga in altro personale titolo ad usufruire dell'alloggio.

Capo V - Canoni ed oneri

23. Onerosità delle concessioni.

1. Gli alloggi disciplinati dal regolamento sono concessi a pagamento, fatta eccezione per gli alloggi ASGC per i quali nessun corrispettivo è dovuto limitatamente all'unità immobiliare che costituisce il nucleo abitativo e relative pertinenze. Gli oneri della registrazione degli atti di concessione sono a carico degli utenti secondo le vigenti disposizioni di legge.

24. Canoni.

1. Il canone mensile dovuto dagli utenti degli alloggi di cui all'articolo 6, numeri 2 e 3, della [legge 18 agosto 1978, n. 497](#), è stabilito secondo le modalità recate dall'articolo 13 della legge stessa, dall'articolo 9 della [legge 24 dicembre 1993, n. 537](#), e dall'articolo 43 della [legge 23 dicembre 1994, n. 724](#), e successive modificazioni.

2. Nessun canone è dovuto per i locali di rappresentanza degli alloggi ASIR, la cui identificazione è determinata con atto formale del comando competente alla concessione dell'alloggio. Tali locali rimangono nella disponibilità dell'Amministrazione militare cui fanno carico tutte le relative spese.

25. Rette.

1. Gli utenti di alloggi APP e SLI sono tenuti al pagamento di una retta giornaliera commisurata al costo dei servizi, inclusi acqua, energia elettrica, riscaldamento, uso della mobilia ed altri servizi comuni connessi con il normale uso dell'alloggio.

2. Gli utenti di alloggi ASC sono tenuti al pagamento di una quota forfetaria giornaliera, definita con decreto del Ministro della difesa, quale corrispettivo dei servizi collegati al normale uso dell'alloggio.

26. Norme per la riscossione.

1. Le norme e le modalità per la riscossione delle somme dovute per canoni, rette e quote forfetarie, sono contenute nell'allegato P.

27. Spese e modalità di gestione.

1. I concessionari degli alloggi, ai sensi dell'articolo 15 della [legge 18 agosto 1978, n. 497](#), sono tenuti:

a) al pagamento delle spese di gestione dei servizi comuni;

b) ad effettuare i lavori di minuto mantenimento ordinario, con esclusione degli utenti degli alloggi APP, SLI e ASC;

c) al rimborso delle spese per la riparazione dei danni causati per colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio o del materiale ivi esistente.

2. Gli enti gestori sono direttamente responsabili delle modalità di gestione e delle varie incombenze connesse con l'uso e con la conduzione degli alloggi di servizio.

3. Le spese e gli oneri relativi al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'alloggio da parte del precedente utente e quella di consegna dell'alloggio medesimo al successivo concessionario, stabilite dal competente comando, sono a carico dell'Amministrazione militare che provvede con i fondi destinati alla manutenzione straordinaria.

28. Oneri a carico dell'Amministrazione militare.

I. Sono a carico dell'Amministrazione militare le spese connesse con:

a) il soddisfacimento di esigenze di interesse specifico della stessa, elencate nell'allegato Q;

b) la particolare funzione assolta dagli alloggi ASGC ed ASIR, di cui all'allegato R;

c) l'effettuazione, sugli immobili, di lavori concernenti la stabilità, la straordinaria manutenzione e l'ordinario mantenimento, di cui all'allegato S.

2. In caso di assegnazione e di rilascio di alloggio ASGC ed ASIR, connessi con l'assunzione o la cessazione dell'incarico, l'Amministrazione militare provvede al trasferimento delle masserizie direttamente ovvero con trasportatori privati o convenzionati.

Capo VI - Comunicazioni

29. Formalità per le comunicazioni.

1. Le comunicazioni riguardanti gli atti formali dei comandi competenti e quelle inoltrate dal concessionario sono notificate a norma di legge. Le comunicazioni da parte dei concessionari possono essere presentate a mano ai competenti comandi, i quali sono tenuti a rilasciare apposita ricevuta completa della data di ricezione.

Capo VII - Disposizioni finali

30. Disciplina delle concessioni antecedenti.

I. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del regolamento sono sottoposte, a cura dei comandi indicati nell'articolo 4, a controllo di compatibilità con le norme del regolamento. Per le concessioni che risultino incompatibili, i comandi competenti procedono ai relativi adeguamenti che, comunque, non comportano la proroga dei termini delle concessioni originarie.

31. Procedimento per l'individuazione e variazioni degli incarichi che danno titolo all'attribuzione degli alloggi di servizio classificati ASGC, ASIR e ASI.

1. In funzione delle diverse tipologie di alloggi di servizio, lo Stato maggiore della difesa determina gli incarichi in ordine agli alloggi per le esigenze dell'area interforze e NATO, nonché, in applicazione dell'articolo 2, comma 1, individua i criteri generali per l'assegnazione degli alloggi. Gli Stati maggiori di forza Armata per l'Area tecnico-operativa ed il Segretario generale della difesa per l'area tecnico-amministrativa definiscono gli elenchi degli incarichi per l'assegnazione degli alloggi.

2. Le variazioni degli incarichi sono effettuate con le modalità indicate nelle seguenti lettere:

a) alloggi ASGC:

1) gli elenchi degli incarichi che comportano l'attribuzione di alloggi ASGC sono classificati e diramati, a parte, a cura dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di forza armata e dal Segretariato generale, per le rispettive aree di competenza;

2) gli elenchi diramati possono essere oggetto di variazioni ovvero aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative e funzionali delle Forze armate ovvero dell'organizzazione tecnico-amministrativa della Difesa;

3) le singole variazioni sono proposte ed approvate con le modalità di cui al comma 1;

b) alloggi ASIR:

1) gli elenchi degli incarichi che danno titolo alla concessione possono essere oggetto di variazioni ovvero aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative e funzionali. Le varianti sono proposte dallo Stato maggiore della difesa, ovvero dai Capi di Stato maggiore di Forza armata o dal Segretario generale della difesa ed approvate dal Capo di Stato maggiore della difesa in sede di riunione del comitato dei Capi di Stato maggiore;

c) alloggi ASI:

1) gli incarichi che danno titolo alla concessione degli alloggi ASI possono essere oggetto di variazioni ovvero di aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative e funzionali. Le variazioni sono proposte: 1) dallo Stato Maggiore della difesa, che le approva, per l'area interforze e NATO;

2) dagli Stati Maggiori di Forza armata per l'area tecnico-operativa;

3) dal Segretario generale della difesa per l'area tecnico-amministrativa. Le variazioni di cui ai numeri 2 e 3 devono pervenire allo Stato Maggiore della difesa per le valutazioni e l'eventuale approvazione.

32. Disposizioni a carattere transitorio.

1. L'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare assegnano gli alloggi al personale dell'Arma dei carabinieri, in servizio in ambito interforze, nelle more dell'entrata in vigore di un nuovo regolamento per gli alloggi dell'Arma dei carabinieri.

33. Abrogazioni e entrata in vigore.

1. È abrogato il regolamento di cui al [decreto ministeriale 16 gennaio 1997, n. 253](#).

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato A

COMPOSIZIONE, COMPITI E FUNZIONAMENTO

DELLE COMMISSIONI DI CONTROLLO DEGLI ALLOGGI

1. Le «commissioni di controllo degli alloggi ufficiali», le «commissioni di controllo degli alloggi sottufficiali» e le «commissioni di controllo degli alloggi dei volontari in servizio permanente» sono composte da:

- un presidente non concorrente all'assegnazione e, rispettivamente, di grado non inferiore ad ufficiale superiore, a maresciallo o gradi corrispondenti ed a 1° caporale maggiore o gradi corrispondenti;

- un presidente sostituto;

- membri:

~ di numero pari variabile da un minimo di due ad un massimo di sei, di cui uno appartenente alla rappresentanza militare;

~ di grado inferiore o meno anziani del presidente e del presidente sostituto;

~ tratti nell'ambito di ciascuna categoria ufficiali e sottufficiali e volontari in s.p. - questi ultimi per le sole «commissioni di controllo degli alloggi dei volontari in s.p.»-, quando possibile, anche dai concorrenti alle assegnazioni e dai concessionari di alloggi AST che non abbiano perduto il titolo alla concessione;

~ che prestino servizio nel presidio ovvero circoscrizione alloggiativa o a bordo di unità navali di base nel presidio ovvero circoscrizioni alloggiative stesse;

altrettanti membri sostituti;

- un segretario che tratta la particolare materia presso Comandi od enti del presidio o circoscrizione alloggiativa.

I «sostituti» subentrano di volta in volta a quei componenti titolari trasferiti o indisponibili.

2. Le commissioni di controllo degli alloggi sono convocate:

- periodicamente, per la formazione delle graduatorie;

- ogni qualvolta lo richieda urgente ed improrogabile necessità di deliberare in merito alle altre materie di competenza.

3. I componenti delle singole commissioni di controllo degli alloggi:

- partecipano obbligatoriamente alle sedute;

- esaminano tutte le domande dei concorrenti agli alloggi;

- deliberano in merito a:

ammissione, sospensione, esclusione dei concorrenti dalle graduatorie;

questioni relative all'offerta degli alloggi disponibili;

motivazioni di rinuncia, da parte dei concorrenti, ad alloggi offerti;

- formano le graduatorie dei concorrenti e dispongono che le stesse vengano pubblicate complete di punteggi e coefficienti relativi.

4. Il voto è un diritto del presidente e dei membri, viene espresso palesemente iniziando dal meno anziano ed è obbligatorio. Fa eccezione il caso in cui il presidente e i membri titolari siano chiamati a decidere su argomenti posti all'ordine del giorno che riguardino se stessi od altro personale legato ai medesimi da vincoli di parentela entro il 3° grado. In detti casi subentrano i sostituti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza e sono riportate a verbale che viene sottoscritto da tutti i componenti delle commissioni di controllo degli alloggi intervenuti.

5. I presidenti delle commissioni di controllo degli alloggi, per quanto attiene alla materia di rispettiva competenza, possono, all'occorrenza, riferire direttamente al titolare del Comando che ha nominato la commissione o ad altro ufficiale espressamente delegato.

Allegato B

[Scarica il file](#)

Modulo di domanda per l'assegnazione di alloggi ASGC e ASIR

OGGETTO: Domanda assegnazione
alloggio [a] _____

A _____ [c] _____ e, per conoscenza:
[b]

A PRESIDIO/CIRCOSCRIZIONE ALLOGGIATIVA di _____ [e]
[d] _____

Il sottoscritto _____ in servizio presso
[f] _____ [g] _____

tel. _____ chiede l'assegnazione di un alloggio di capienza sufficiente alle esigenze dei
[h] _____ componenti

il proprio nucleo familiare. Rappresenta che l'incarico attualmente _____ - è incluso tra
ricoperto - [i]

quelli cui il «Regolamento per gli alloggi di servizio delle Forze armate» prevede l'assegnazione di
alloggio [a] _____

Dichiara altresì di aver preso visione del citato «Regolamento», di essere a conoscenza delle norme in esso
contenute e

particolarmente di quelle riguardanti l'assegnazione e concessione di utenza di alloggio, la decadenza dalla stessa, gli

obblighi connessi con la utenza, la posizione assunta nei riguardi dell'Amministrazione in considerazione del fatto che

l'uso dell'alloggio concesso è soggetto al regime previsto per le «concessioni amministrative».

Località _____ Data _____

Firma _____ del
richiedente

NOTE

[a] Classificazione dell'alloggio richiesto (ASGC, ASIR);

[b] Comando o ente competente alla ricezione della domanda:

- Comandi militari ovvero gli organismi all'uopo deputati dagli Stati Maggiori di singola Forza armata;
- Stato Maggiore della rispettiva Forza armata per il personale in servizio presso gli organi centrali della capitale e che richiede l'assegnazione di alloggio ASIR;
- Segredifesa per il personale in servizio presso gli organi centrali interforze della capitale e che richiede

l'assegnazione di alloggio ASIR, ad eccezione del presidente di superconsiglio e dei presidenti di sezione

dello stesso superconsiglio che, ove non risultino già titolari di alloggio ASIR per altro incarico ricoperto,

dovranno presentare domanda agli Stati Maggiori della propria Forza armata;

[c] località sede del Comando o ente;

[d] presidio ovvero circoscrizione alloggiativa nella cui giurisdizione si ha diritto a richiedere l'alloggio;

[e] località sede del Comando;

[f] grado o qualifica, nome e cognome, località e data di nascita del richiedente;

[g] ente, Comando o unità presso il quale è effettivo il richiedente;

[h] numero telefonico militare e/o civile del richiedente;

[i] indicazione dell'incarico. Nel caso che la domanda sia presentata in anticipo rispetto alla data di afflusso alla sede, detto comma va così modificato: «Rappresenta che l'incarico che sarà chiamato a ricoprire alla data presumibile del (giorno, mese, anno e periodo generico) _____ è quello di _____».

Allegato C

[Scarica il file](#)

COMANDO [1] _____

ATTO DI CONCESSIONE DI ALLOGGIO DI SERVIZIO

L'anno duemila _____ addi _____ del mese _____ con il presente atto,

l'Amministrazione della Difesa, rappresentata _____ all'uopo delegato dal Comandante del _____ dal [2] [1]

dà in concessione ai sensi _____ della [legge 18 agosto 1978, n. 497](#), al dell'art. [3] _____ Sig. [4] _____

in servizio presso _____ in qualità di _____ per uso esclusivo di abitazione propria e [5] _____ [6] delle _____

persone costituenti il nucleo familiare nominativamente menzionate nello stato di famiglia, _____ (pianta l'alloggio n. _____)

allegata), esistente nel fabbricato di proprietà dello Stato sito in _____ alla Via _____ n. civico _____

piano _____ scala _____ interno _____, costruito _____ e costituito da _____ nell'anno _____ n. _____

vani per complessivi _____ cui vanno aggiunte le superfici di pertinenza (specificare le mq. _____ superfici)

_____ per un totale di _____ di superficie mq. _____

convenzionale _____ millesimi per l'alloggio e _____ millesimi corrispondenti a _____ a _____

per le parti comuni. La Concessione viene accordata sotto l'osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

A) Durata e canone di concessione

Articolo 1

La concessione avrà la durata _____ a decorrere _____ ed avrà termine il _____ [7] dal _____ giorno _____

Articolo 2

Il canone annuo relativo alla presente concessione è inizialmente _____ (euro _____) da determinato in € _____

pagarsi in rate mensili anticipate, _____ (euro _____) [8]. Detto canone dovrà ciascuna di € _____ essere _____

annualmente aggiornato secondo gli indici ISTAT e potrà essere adeguato secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge

18 agosto 1978, n. 497 e successive modificazioni.

B) Delegazione di Pagamento

Articolo 3

Il concessionario delega l'Amministrazione dalla quale dipende o verrà a dipendere, in futuro, a trattenere, per tutta la

durata della concessione, ed anche oltre e finché duri l'occupazione, la quota _____ e la mensile di euro _____ quota

forfettaria di _____ per le spese comuni (art. 15 [L. n. 497/1978](#)) nonché quella che dovesse euro _____ eventualmente

risultare in futuro a seguito di aggiornamento/adeguamento della misura del canone di cui al precedente articolo. La

predetta delega ha effetto anche quando risultasse che il concessionario abbia già ceduto il quinto o il doppio quinto dello

stipendio, ed anche quando lo stesso venisse comunque ridotto o decurtato da altre ritenute. La delega stessa avrà effetto

fino alla estinzione di qualsiasi altro debito verso l'Amministrazione concedente, comunque nascente dal presente atto

(spese per servizi comuni, forniture, lavori, danni, ecc.) e sarà sospesa soltanto previo nulla osta della suddetta

Amministrazione.

Articolo 4

In caso di sospensione, totale o parziale, dello stipendio o degli assegni mensili, sui quali è rilasciata la presente delega,

ed in qualsiasi evenienza che renda, in tutto o in parte, inefficace la delega stessa, il concessionario si obbliga a versare

direttamente, per intero o per la differenza, il canone convenuto e le ulteriori spese previste dall'art. 3 e, a rate mensili

anticipate, all'Ente che gli verrà indicato. Se, mentre dura la presente concessione, il concessionario viene collocato in

pensione, il canone e le ulteriori spese dovranno essere versate, a cura dell'utente, all'Ente che gli verrà indicato.

C) Decadenza della concessione

Articolo 5

La concessione decade qualora il concessionario:

- impieghi l'abitazione per fini non conformi alla sua specifica funzione;
- ceda in uso a terzi l'abitazione;
- non osservi, in maniera grave e continuata, le condizioni per la gestione, l'uso e la manutenzione;
- si sia reso moroso nel pagamento del canone e delle spese di riscaldamento, dei servizi ed accessori a suo carico;
- al momento della concessione non sia stato in possesso dei titoli necessari per ottenerla;
- venga collocato a riposo o cessi comunque dal servizio attivo in qualità di militare o passi all'impiego civile

nell'Amministrazione dello Stato (sempre che nella nuova posizione non conservi il diritto all'alloggio ai sensi del

presente Regolamento);

- deceda;

- [9]

Il titolo alla concessione dovrà essere annualmente comprovato mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva, dal

quale risulti che non sono intervenuti motivi di perdita del titolo ai sensi del presente articolo. L'Amministrazione,

inoltre, per sopravvenute esigenze di servizio, ha facoltà di revocare la concessione in qualsiasi momento a suo

insindacabile giudizio senza che, per tale fatto, il concessionario possa comunque avanzare pretese per danni o

indennizzi. È data facoltà al concessionario di rinunciare alla concessione prima della scadenza.

Articolo 6

La revoca della concessione sarà comunicata al concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di

ricevimento. Inoltre, in caso di decadenza, qualora si debba procedere al rilascio coattivo dell'alloggio, il [1] _____

procederà al recupero dell'alloggio stesso in via amministrativa ai sensi dell'art. 823, 2° comma e dell'art. 828, 2° comma

del codice civile.

Articolo 7

I locali si intendono concessi nello stato in cui si trovano attualmente, cioè muniti di tutti i serramenti, chiavi, vetri ed

altri infissi occorrenti all'uso cui i locali stessi sono destinati. Il concessionario dichiara di aver visitato i locali e di averli

trovati in buono stato di manutenzione e con tutti gli impianti e si obbliga a riconsegnarli, nelle stesse condizioni, alla

cessazione della concessione.

D) Migliorie e danneggiamenti

Articolo 8

È fatto espresso divieto al concessionario di far eseguire nell'alloggio assegnatogli, senza preventivo consenso scritto

dell'Amministrazione concedente, migliorie o innovazioni di qualsiasi natura le quali, in ogni caso, rimangono di diritto

acquisite alla detta Amministrazione, senza che il concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della

concessione. Resta, però, salvo il diritto dell'Amministrazione concedente di chiedere, ove lo creda, che il concessionario

rimetta le cose in pristino a proprie spese. In caso di inadempimento vi provvederà direttamente l'Amministrazione

concedente, addebitando la spesa al concessionario. Durante la concessione l'Amministrazione concedente ha diritto di

fare accedere nell'alloggio - preavvisando l'interessato - propri dipendenti per quelle verifiche e quei lavori che riterrà

necessari.

E) Azioni di danni

Articolo 9

Il concessionario esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per eventuali danni alle persone o alle cose derivanti

da guasti, da furti e da qualsiasi altra causa, eccetto quelle derivanti dalla gestione dell'immobile da parte

dell'Amministrazione stessa, nonché da fatti di altri concessionari o conduttori, del custode-portiere o di terzi.

F) Oneri

Articolo 10

Il concessionario riconosce all'Amministrazione il diritto di eseguire, nell'alloggio assegnato, senza indennità o compenso

o riduzione di canone, qualsiasi lavoro, riparazione o innovazione che ritenga opportuno, a suo giudizio insindacabile,

anche se comporti limitazione o temporanea cessazione del godimento dell'alloggio.

Articolo 11

Il concessionario è tenuto al pagamento delle spese di gestione dei servizi comuni, sulla base di tabelle millesimali

calcolate - in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia - a cura degli Enti esecutivi del Genio Militare e

degli Organi corrispondenti per la Marina e l'Aeronautica. In particolare, sono ripartite fra gli utenti le spese per:

a) gestione degli impianti centralizzati di riscaldamento e di condizionamento ivi compresa la pulizia a fine stagione

invernale delle caldaie e canne fumarie, dei bruciatori e serbatoi;

b) gestione degli impianti ascensori e montacarichi, ivi comprese le tasse di esercizio e l'ordinaria manutenzione

(lubrificazione, ingrassaggio, visite tecniche periodiche, sostituzione lampadine e spie);

c) gestione di altri eventuali impianti centralizzati (spurgo pozzi neri, fognature, etc.) secondo le prescrizioni del Codice

Civile;

d) pulizia delle scale e delle aree dei locali comuni, relativa illuminazione, eventuale portierato e custodia, giardinaggio e,

in genere, ordinaria cura dei servizi posti a disposizione comune dall'Amministrazione concedente;

e) pagamento delle tasse di nettezza urbana, qualora l'utente non sia già sottoposto a tassazione individuale. Nel caso di

servizi che interessano più immobili, le spese e gli oneri di cui sopra vanno preventivamente e proporzionalmente ripartiti

fra gli immobili interessati.

[10]

Il concessionario provvede in proprio, durante tutta la durata

della concessione, alle spese relative ai lavori di minuto mantenimento legati al normale uso dell'alloggio (art. 1609 Cod.

civ.). In particolare, sono a carico del concessionario, che li esegue direttamente, i lavori concernenti:

a) tinteggiatura, verniciatura, parati, lucidature (esclusi gli infissi esterni) nel corso della concessione;

b) manutenzione e riparazione di impianti idrici, elettrici, televisivi e simili siti all'interno degli alloggi e non

incassati o

sotto traccia;

c) manutenzione e riparazione di impianti igienico-sanitari, rubinetteria, scaldabagni, cucinerie e simili;

d) manutenzione e riparazione di infissi, serrature, chiavi, maniglie, cinghie e rulli per avvolgibili, mantovane e simili;

e) sostituzione di vetri infranti.

Tutte le spese occorrenti per riparare gli eventuali danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio

o del materiale ivi esistente verranno addebitate al concessionario all'atto della cessione dell'utenza. La constatazione dei

danni sarà verbalizzata in contraddittorio all'atto della riconsegna o recupero dell'alloggio, in raffronto al verbale di

consegna.

In particolare, verranno addebitate le spese necessarie per i ripristini conseguenti a:

a) rotture di pareti, pavimenti, soffitti, infissi, vetri e di altri impianti;

b) asportazione di chiavi, maniglie, cinghie, avvolgibili, parti di impianti elettrici, idrici, meccanici e simili;

c) modifiche abusivamente apportate allo stato dei luoghi come consegnati, salvo migliorie accettabili senza rimborso;

d) danni alle parti comuni dell'immobile in occasione di traslochi, transiti e comunque riferibili ad uso anormale delle

parti stesse.

Il recupero delle somme addebitate avverrà con le medesime modalità indicate in allegato «S» per la riscossione dei

canoni, rette e quote forfettarie, a seconda del tipo di alloggio.

Per gli alloggi ASGC il recupero delle somme avrà luogo secondo le procedure previste per gli alloggi soggetti a canone.

Articolo 12

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il concessionario elegge domicilio

nell'alloggio.

Articolo 13

L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità circa il funzionamento durante la concessione dei

servizi pubblici (fornitura di gas, acqua, energia elettrica, ecc.).

Articolo 14

La concessione s'intende fatta unicamente per la parte interna dell'appartamento e quindi l'Amministrazione si riserva la

piena disponibilità dei muri esterni, per mostre sporgenti, bracci di fanali, ecc., senza che i concessionari possano

avanzare pretese di sorta o comunque opporre eccezioni di qualsiasi natura.

Articolo 15

Il concessionario si intende soggetto a tutte le leggi, regolamenti e ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza e

quindi si obbliga espressamente di rilevare indenne l'Amministrazione concedente da ogni conseguenza per la

inosservanza di essi.

È vietato tenere nei locali concessi macchinari ed oggetti infiammabili.

Il concessionario dovrà, a proprie spese, far pulire i camini una volta all'anno ed osservare tutte le disposizioni contenute

nel regolamento generale di inquinato, di cui dichiara di aver preso visione all'atto della firma del presente atto

ritirandone copia.

Articolo 16

Le spese del presente atto, comprese quelle di registrazione e quelle della consegna e riconsegna dei locali, sono tutte a

carico del concessionario.

Articolo 17

Il presente atto è soggetto alla prescritta approvazione. Esso è vincolante per il concessionario fin da questo giorno,

mentre lo sarà per l'Amministrazione dopo l'approvazione.

Articolo 18

Per l'inosservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga se stesso ed i suoi eredi in ogni più ampia

forma di legge.

Articolo 19

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia al Regolamento per gli alloggi di servizio delle Forze

Armate, che costituisce parte integrante dell'atto medesimo.

Letto, approvato, sottoscritto

p. l'Amministrazione

Il
concessionario

Il concessionario dichiara di approvare specificamente, ad ogni effetto di legge, le disposizioni contenute

negli articoli

5,6, 8,9,10,11,13,14 e 16 del presente atto.

Il
concessionario _____

Approvo il presente atto

Il Comandante del
[1] _____

NOTE

[1] Comando competente alla concessione.

[2] Grado, cognome, nome e qualifica dell'Ufficiale delegato.

[3] Articolo 7 per gli alloggi ASGC, articoli 8 e 9 per gli alloggi ASIR; articolo 8 per gli alloggi ASI; articolo 10 per gli

alloggi AST; articolo 15 per gli alloggi ASI assegnati temporaneamente ai sensi del predetto articolo.

[4] Grado, cognome e nome del concessionario.

[5] Ente presso il quale presta servizio il concessionario.

[6] Incarico del concessionario.

[7] Per gli alloggi ASGC, ASIR ed ASI: del periodo presunto per il quale il concessionario ricoprirà l'incarico dal quale

trae titolo. Per gli alloggi AST: di 8 anni; per gli alloggi ai sensi dell'art. 15: del periodo subordinato alle condizioni

previste nel predetto articolo.

[8] Per gli alloggi assegnati ai sensi dell'art. 15 il canone è determinato in funzione dell'incarico dell'assegnatario.

[9] Per gli alloggi AST riportare anche i casi contemplati ai punti 4. e), f) e 5. a), b) e c) dell'art. 18 del Regolamento.

[10] Per gli alloggi ASIR va aggiunto «Le spese di cui sopra sono dovute dall'Amministrazione Militare per i locali di

rappresentanza e dal concessionario per i rimanenti locali».

Allegato D

[Scarica il file](#)

MODELLO DI COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE DELLA CONCESSIONE DI ASGC

COMANDO [a]

Prot. _____ [b] _____ [c] _____
N. _____

OGGETTO: [Legge 18 agosto 1978, n. 497](#) - comunicazione *AI MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE* -

Dipartimento del territorio sezione di _____ [e] _____ e, per conoscenza:
[d] _____

A COMANDO di [f] _____ [g] _____

In ottemperanza al disposto dell'art. 7 della legge citata in oggetto, si comunica che il Comando scrivente ha
disposto, in

data _____, la concessione di un «alloggio di servizio gratuito per consegnatari e custodi»
[h] _____ (ASGC) al [i] _____

nato il _____ a _____, provincia _____
[l] _____ di _____

I dati di interesse riguardanti la concessione sono riportati in allegato [m].

[n] _____

[o] _____

NOTE

[a] Timbro lineare del comando competente alla concessione.

[b] Località sede del comando.

[c] Data della comunicazione.

[d] MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Dipartimento del territorio sezione competente per giurisdizione nella zona in cui è ubicato l'alloggio.

[e] Località sede degli uffici MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Dipartimento del territorio.

[f] Comando nella cui giurisdizione è ubicato l'alloggio.

[g] Località sede del comando.

[h] Giorno, mese ed anno.

[i] Nome e cognome del dipendente concessionario.

[l] Dati anagrafici del dipendente concessionario.

[m] Appendice 1 al presente allegato.

[n] Timbro lineare e firma dell'autorità che ha disposto la concessione o suo delegato.

[o] Bollo tondo del comando.

Appendice 1

COMANDO [a]

ANNO [b]

Specchio dei locali costituenti l'alloggio di servizio gratuito per consegnatari e custodi (ASGC) N. [c] _____

ubicato in [d] _____

Luogo	Indicazione dell'edificio	Piano	Numero vani	Superficie Convenzionale	Data della concessione	Dipendente concessionario	Motivo e titolo per cui fu fatta la concessione

NOTE

[a] Timbro lineare del comando competente alla concessione.

[b] Anno solare.

[c] Numero di identificazione dell'alloggio.

[d] Località, via o piazza, numero civico, interno, scala.

Allegato E

[Scarica il file](#)

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO A.S.I.

A: _____

APPARTAMENTI DI PROPRIETÀ NEL PRESIDIO/ CIRCOSCRIZIONE ALLOGGIATIVA		MOTIVO DELLA NON DISPONIBILITÀ DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETÀ NEL PRESIDIO/CIRCOSCRIZIONE ALLOGGIATIVA	
APPARTAMENTI PROPRIETÀ FUORI PRESIDIO/ CIRCOSCRIZIONE ALLOGGIATIVA		LOCALITÀ:	DISPONIBILE
REDDITO ANNUO LORDO PERSONALE	REDDITO ANNUO LORDO COMUNE	REDDITO ANNUO LORDO ALTRI FAMILIARI	SPESE ANNUE RILEVANTI, MUTUE, ALIMENTI MEDICINE, ETC.

INDIRIZZO DI RESIDENZA

DOMICILIO ATTUALE INDICARE SOLO SE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA		AFFITTO MENSILE	CANONE ANNUO DI AFFITTO
SFRATTO ESECUTIVO O DISDETTA LOCAZIONE IN ATTO	ATTUALE UTENTE DI ALLOGGIO IN SERVIZIO	TITOLARE	TOTALE ANNUO DI
PENDOLARE	INDICARE LA LOCALITÀ, LA DISTANZA E IL TEMPO A RAGGIUNGERE IL PUNTO DI LAVORO:	NUMERO DEI TRASFERIMENTI D'AUTORITÀ ULTIMI 10 ANNI	

SERVIZI DI LUNGA PERMANENZA	DA QUANDO	A QUANDO	DOVE	TRATTAMENTO EX LEGGE	TRATTAMENTO EX LEGGE
NOTE - SITUAZIONI PARTICOLARI - PARTICOLARI ESIGENZE ABITATIVE, ETC.					

GRADIREBBE L'ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO A TITOLO ASI, IN ORDINE DI PRIORITÀ, NEI

SEGUENTI COMPENSORI:

1) _____

2) _____

3) _____

FIRMA

NR	NOME DEI FIGLI			CONVIVENTE	STUDENTI (SCUOLA FREQUENTATA)
APPARTAMENTO DI PROPRIETÀ NEL PRESIDIO/ CIRCOSCRIZIONE ALLOGGIATIVA				MOTIVO DELLA NON DISPONIBILITÀ NEL PRESIDIO/CIRCOSCRIZIONE ALLOGGIATIVA	
APPARTAMENTO PROPRIETÀ FUORI PRESIDIO/ CIRCOSCRIZIONE ALLOGGIATIVA				LOCALITÀ:	DISPONIBILE
REDDITO LORDO PERSONALE	REDDITO ANNUO LORDO COMUNE	REDDITO LORDO ALTRI FAMILIARI	SPESE ANNUE RILEVANTI, MUTUE, ALIMENTI		

INDIRIZZO DI RESIDENZA

DOMICILIO ATTUALE INDICARE SOLO SE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA		AFFITTO MENSILE	CANONE ANNUO DI AFFITTO
SFRATTO ESECUTIVO DI DISDETTA DI LOCAZIONE IN ATTO	ATTUALE UTENTE DI ALLOGGIO IN SERVIZIO	TITOLARE	TOTALE ANNUO DI

PENDOLARE	INDICARE LA LOCALITÀ, LA DISTANZA E IL TEMPO A RAGGIUNGERE IL PUNTO DI LAVORO:			NUMERO DEI TRASFERIMENTI D'AUTORITÀ ULTIMI 10 ANNI	
SERVIZI DI LUNGA PERMANENZA	DA QUANDO	A QUANDO	DOVE	TRATTAMENTO EX LEGGE	TRATTAMENTO EX LEGGE
NOTE - SITUAZIONI PARTICOLARI - PARTICOLARI ESIGENZE ABITATIVE					

GRADIREBBE L'ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO A TITOLO ASI, IN ORDINE DI PRIORITÀ, NEI

SEGUENTI COMPRESORI:

1) _____

2) _____

3) _____

FIRMA

Allegato F

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE ASI

Le graduatorie, calcolate in base alla formula che segue, sono formate disponendo i concorrenti in ordine decrescente di punteggio espresso con una cifra decimale.

$$\text{Punteggio ASI} = Ta + Tn + F - D$$

DOVE:

Ta = coefficiente per l'ultimo trasferimento di sede disposto d'autorità: Ta = 15;

Tn = coefficiente per i trasferimenti di sede effettuati d'autorità durante gli ultimi 10 anni. Calcolo del Tn: 2,5 per ogni trasferimento;

F = coefficiente per la composizione del nucleo familiare. Calcolo dell'F: 5 per ogni familiare convivente ed a carico;

D = coefficiente del godimento pregresso di alloggi di servizio. Calcolo del D: 2 per ogni anno di pregressa utenza di alloggio di servizio goduto.

NOTA

A parità di punteggio ha la precedenza il concorrente con reddito lordo complessivo inferiore.

In caso di ulteriore parità di punteggio ha la precedenza il concorrente di superiore anzianità di servizio.

Allegato G

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE AST

1. Le singole graduatorie:

- elencano i concorrenti che, avendone titolo, hanno presentato, fino all'ultimo giorno del mese precedente a quello di formazione delle graduatorie stesse, domande correttamente compilate e completamente documentate;

- sono formate tre volte l'anno, alle date del 15 gennaio, 15 maggio, 15 settembre;

- hanno validità fino alla data di formazione della successiva graduatoria;

- specificano, per ciascun concorrente indicato con grado, cognome, nome, categoria, Comando o ente di appartenenza:

gli elementi di calcolo;

l'ordine di graduatoria;

la composizione del nucleo familiare;

gli eventuali vincoli all'assegnazione;

eventuali note esplicative;

- comprendono, in allegato, l'elenco degli esclusi, sospesi o decaduti con la specificazione della relativa motivazione.

L'elenco dei concorrenti, in ordine di graduatoria e con il relativo punteggio conseguito, viene esposto per tutto il periodo di validità della graduatoria in luoghi che consentano la massima diffusione.

Tale elenco viene notificato a tutti i concorrenti.

2. Il concorrente, per poter essere inserito in graduatoria, deve aver presentato una domanda correttamente compilata e sottoscritta, come da allegato *E/E-bis* nonché:

- ultima busta paga in copia autenticata;

- documentazione sanitaria: eventuale;

- documentazione di sfratto esecutivo: eventuale.

La presentazione di documentazione non conforme al vero, indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale, comporta l'esclusione del concorrente dall'assegnazione di qualsiasi tipo di alloggio in tutto il territorio nazionale e per tempo illimitato.

La documentazione, ai fini dell'aggiornamento della graduatoria, dovrà essere rinnovata:

- all'insorgere di ogni eventuale variazione degli elementi dichiarati;
- a richiesta della commissione di controllo alloggi.

3. La cancellazione dei concorrenti dalle graduatorie è determinata da:

- mancata occupazione di alloggio per il quale è stata già sottoscritta dichiarazione di accettazione;
- rinuncia a concorrere;
- rinuncia all'assegnazione di alloggio idoneo, per due volte e per motivi non ritenuti validi dalla commissione di controllo alloggi;
- esclusione dall'assegnazione di alloggio in tutto il territorio nazionale, per i motivi di cui al precedente paragrafo 2;
- proprietà, usufrutto, comodato o assegnazione in cooperativa ancorché indivisa di alloggio idoneo e disponibile nell'ambito del presidio ovvero circoscrizione alloggiativa da parte del concorrente o di altri componenti il nucleo familiare e conviventi;
- mancato rinnovo della documentazione scaduta o richiesta;
- assegnazione al concorrente medesimo o ad altro familiare convivente di alloggio di edilizia economica e popolare, ovunque ubicato nel territorio nazionale.

4. La graduatoria, calcolata in base alla formula che segue, è formata disponendo i concorrenti in ordine crescente di punteggio espresso con due cifre decimali.

I redditi base a calcolo sono conteggiati in migliaia di euro.

A parità di punteggio, ha precedenza nella collocazione in graduatoria il concorrente con maggior numero di familiari a carico; in caso di ulteriore parità, la commissione di controllo alloggi determina la precedenza mediante sorteggio.

$$[RI + R2 + R3 + R4 + G - (Dt + Dm + Ds + Di)] / F$$

Dove:

RI reddito annuo lordo del richiedente;

R2 reddito annuo lordo del coniuge convivente;

R3 reddito annuo lordo di altri familiari conviventi;

R4 reddito annuo lordo non da lavoro di tutti i componenti il nucleo familiare;

G coefficiente per il godimento di alloggio di servizio dell'Amministrazione militare (esclusi APP, SLI ed ASC) o di edilizia economica e popolare.

Calcolo del «G»:

$R1 \times 0,1$ per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi;

Dt coefficiente degli oneri per trasferimento di sedi o imbarco disposti d'autorità.

Calcolo del Dt:

$R1 \times 0,20$ relativo all'ultimo trasferimento di sede effettuato negli ultimi due anni;

$R1 \times 0,10$ da moltiplicare per il numero dei cambiamenti di sede, dovuti a trasferimento o imbarco, effettuati negli ultimi dieci anni nel territorio nazionale nella condizione di «con familiari conviventi e a carico amministrativo (condizione non necessaria per la moglie)»;

Dm coefficiente degli oneri per gravi invalidità o infermità permanenti di uno o più componenti il nucleo familiare.

L'ufficiale medico, designato nell'esprimere il parere circa l'applicabilità del decreto ministeriale in ordine all'infermità, dovrà riferirsi a titolo orientativo e con criteri analoghi a quelli di cui alle prime due categorie - e, per casi particolari, anche alla terza - della tabella A annessa alla [legge 18 marzo 1968, n. 313](#) «riordinamento della legislazione pensionistica di guerra» e successive modifiche.

La commissione di controllo alloggi, sentito il parere dell'ufficiale medico designato ed acquisito ogni altro possibile elemento di giudizio, delibera circa l'applicazione o meno del decreto ministeriale.

Calcolo del decreto ministeriale:

indennità integrativa speciale per dodici;

Ds coefficiente per sfratto esecutivo da alloggio non di servizio.

Calcolo del «Ds»:

$R1 \times 0,20$;

Di coefficiente per l'imbarco su unità navali dipendenti dal Comando in capo della squadra navale o di unità navali dipartimentali.

Calcolo del «Di»:

$R1 \times 0,10$;

F coefficiente relativo alla composizione del nucleo familiare convivente.

Calcolo dell'«F»:

somma dei singoli coefficienti attribuiti a ciascun componente il nucleo familiare con i seguenti valori:

4 per il capo famiglia;

4 per il coniuge convivente;

8 per il capo famiglia vedovo o divorziato o separato legalmente con figli conviventi e fiscalmente a carico;

3 per ogni figlio convivente e fiscalmente a carico superiore a 14 anni;

2 per ogni figlio convivente e fiscalmente a carico inferiore a 14 anni.

Allegato *H*

[Scarica il file](#)

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI GESTIONE, USO E MANUTENZIONE DELL'ALLOGGIO SLI

COMANDO [a]

OGGETTO: Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gestione, uso e manutenzione dell'alloggio SLI utente

[a] _____

A [b] _____

[c] _____ e, per conoscenza:

A COMANDO di [d] _____ [e] _____ Rif. let. n. _____ in data _____
[f] [g]

In relazione a quanto comunicatomi da codesto Comando con la lettera citata in riferimento, io sottoscritto [a] _____

_____ in servizio presso _____, concessionario dell'alloggio SLI
[h] n. [i] _____

ubicato in _____, presa conoscenza del regolamento per gli alloggi di servizio per
[l] _____ le Forze

armate dichiaro di:

- accettare, impegnandomi per me medesimo e per i miei familiari e aventi causa, le condizioni per la gestione, uso e

manutenzione degli alloggi;

- essere a conoscenza che:

sono a mio carico le spese di registrazione;

dovrò, eventualmente su richiesta del gestore, versare un contributo mensile anticipato per le spese di gestione;

dovrò, all'atto della cessazione dell'utenza, risarcire eventuali danni prodotti o causati per colpa, negligenza o cattivo

uso dell'alloggio e dei materiali ivi esistenti;

- autorizzare l'ente amministratore a trattenere sulle mie competenze mensili quanto dovuto, per oneri di gestione o ad

ogni altro titolo previsto dal sopra citato regolamento.

[m] _____

[n] _____

NOTE

[a] Grado o qualifica, nome e cognome, località e data di nascita del concessionario;

[b] Comando che dispone la concessione di utenza;

[c] località sede del Comando;

[d] Comando nella cui giurisdizione è ubicato l'alloggio;

[e] località sede del Comando;

[f] numero di protocollo della lettera del Comando con la quale si convoca l'interessato per l'espletamento degli atti

connessi con la concessione;

[g] data nella quale è stata inviata la comunicazione;

[h] ente o Comando o unità presso il quale il concessionario è effettivo;

[i] numero di identificazione dell'alloggio;

[l] località, via o piazza, numero civico, scala, interno;

[m] data in cui viene firmata la dichiarazione;

[n] grado o qualifica, nome e cognome del concessionario a sua firma.

Allegato /

[Scarica il file](#)

MODELLO DI AVVISO DI RILASCIO DELL'ALLOGGIO DI SERVIZIO

COMANDO [a]

Prot.
N.

[b]

[c]

OGGETTO: avviso per il rilascio dell'alloggio di servizio n. _____ ubicato in _____
[d] _____ [e] _____

A [f] _____ [g] _____ e, per conoscenza:

A *COMANDO* di [h] _____ [i] _____

La S.V., ai sensi dell'art. 18 del regolamento per gli alloggi di servizio per le Forze armate, dalla data del [1] _____

non ha più titolo alla concessione dell'alloggio di servizio _____ ubicato in _____
n. [d] _____ [e] _____

per i seguenti motivi _____
[m] _____

Per quanto precede, secondo quanto previsto dall'art. 18 del citato regolamento, la S.V. dovrà rilasciare i locali entro il

[n] _____

[o] _____

[p] _____

NOTE

[a] Timbro lineare del Comando competente;

[b] località sede del Comando;

[c] data;

[d] numero di identificazione dell'alloggio di servizio;

[e] località, via o piazza, numero civico, interno, scala;

[f] nome e cognome dell'utente o, in caso di decesso dello stesso, dei suoi aventi causa, ed indirizzo;

[g] località del destinatario della comunicazione;

[h] Comando nella cui giurisdizione è ubicato l'alloggio;

[i] località sede del Comando;

[l] indicare il giorno successivo a quello della cessazione della concessione;

[m] indicare i motivi, tra quelli previsti dall'art. 18 del regolamento, per i quali l'utente non ha più titolo alla concessione;

[n] data di rilascio (novanta giorni dopo la data della perdita del titolo per gli alloggi ASGC, ASIR, ASI e AST o secondo

quanto fissato nelle disposizioni particolari riguardanti gli alloggi SLI, APP ed ASC);

[o] timbro lineare e firma dell'autorità che ha disposto la revoca a suo tempo delegato;

[p] bollo tondo del Comando.

Allegato L

[Scarica il file](#)

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI DECADENZA DELLA CONCESSIONE DI ALLOGGIO DI SERVIZIO

COMANDO [a]

Prot.
N.

[b]

[c]

OGGETTO: dichiarazione di decadenza dalla concessione dell'alloggio di servizio n. [d]

ubicato in _____

[e] _____

A [f] _____ [g] _____ e, per conoscenza:

A *COMANDO* di [h] _____ [i] _____

La S.V., ai sensi dell'art. 19 del regolamento degli alloggi di servizio per le Forze armate, è decaduta dalla concessione

dell'alloggio di servizio n. _____ ubicato in _____ per i
[d] _____ [e] _____ seguenti

motivi
[1] _____

Per quanto precede, secondo quanto previsto dall'art. 19 del citato regolamento, la S.V. dovrà lasciare liberi da persone e

cose i locali entro il _____ giorno dalla notifica della presente dichiarazione.
[m] _____

[n] _____

[o] _____

NOTE

[a] Timbro lineare del Comando competente.

[b] Località sede del Comando.

[c] Data.

[d] Numero di identificazione dell'alloggio al servizio.

[e] Località, via o piazza, numero civico, interno, scala.

[f] Nome e cognome dell'utente o, in caso di decesso dello stesso, dei suoi aventi causa ed indirizzo.

[g] Località del destinatario della comunicazione.

[h] Comando nella cui giurisdizione è ubicato l'alloggio.

[i] Località del Comando.

[l] Indicare i motivi, tra quelli previsti dall'art. 19 del regolamento, per i quali l'utente viene dichiarato decaduto dalla

concessione.

[m] Termine di rilascio dell'alloggio: non oltre il trentesimo giorno dalla notifica del provvedimento di decadenza della

concessione.

[n] Timbro lineare e firma dell'autorità che ha disposto la dichiarazione di decadenza o suo delegato.

[o] Bollo tondo del Comando.

Allegato *M*

[Scarica il file](#)

MODELLO DI ORDINE DI RECUPERO COATTIVO

COMANDO [a]

Prot.
N.

[b]

[c]

OGGETTO: ordine di recupero coattivo n.

[d]

[e]

Premesso che:

al [f] _____ nato il [g] _____ a _____ in provincia _____ di _____

fu concesso in data _____ l'alloggio di servizio n. [1] _____
[h] _____ [i] _____

ubicato in _____
[m] _____

Il [n] _____ a mente dell'art. _____ del regolamento per gli alloggi
[o] _____

di servizio delle Forze armate di cui all'art. 20 della [legge 18 agosto 1978, n. 497](#): [q] - ha perso titolo alla concessione in

data _____
[p] _____

- è decaduto dalla concessione per [r] _____

- non ha lasciato libero l'alloggio nel termine notificatogli con lettera [s] _____

ORDINA

al [n] _____ di lasciare liberi da persone e cose i locali costituenti l'alloggio di cui sopra entro il _____

[t] _____ con comminatoria che, in difetto, _____ alle ore _____ [v] _____
il [u] _____

si procederà nei confronti di esso intimato o di qualsiasi altro illegittimo detentore dei locali medesimi, allo sgombero

coattivo con l'assistenza della forza pubblica.

Un ufficiale designato dal Comando competente è delegato a provvedere all'eventuale sgombero d'ufficio dei locali ed

alla temporanea presa in consegna delle masserizie in nome dell'Amministrazione militare.

[w] _____

[z] _____

NOTE

[a] Timbro lineare del Comando competente ad emettere l'ordine.

[b] Località sede del Comando.

[c] Data dell'ordine.

[d] Numero progressivo.

[e] Il Comandante dell'alto Comando che ordina il recupero dell'alloggio.

[f] Grado o qualifica, nome e cognome del concessionario.

[g] Dati anagrafici del concessionario.

[h] Data della concessione.

[i] Classificazione dell'alloggio.

[l] Numero di identificazione dell'alloggio.

[m] Località, via o piazza, numero civico, interno, scala.

[n] Grado o qualifica, nome e cognome del concessionario o, in caso di decesso dello stesso, dei suoi aventi causa.

[o] Indicazione dell'articolo del regolamento che contempla il caso in esame (art. 18 oppure art. 19 e 20).

[p] Data della perdita del titolo alla concessione.

[q] Depennare il caso che non interessa.

[r] Sintetica indicazione del motivo della perdita del titolo o della decadenza dalla concessione.

[s] Indicare numero di protocollo e data della lettera allegato N/R.

[t] Giorno precedente a quello fissato per l'esecuzione del recupero coattivo.

[u] Data fissata per il recupero secondo quanto stabilito dall'articolo 22.

[v] Ora nella quale ha inizio il recupero coattivo.

[w] Firma dell'autorità che ordina il recupero coattivo.

[z] Bollo tondo del Comando.

Allegato *N*

[Scarica il file](#)

MODELLO DI COMUNICAZIONE AI COMANDI ED ENTI INCARICATI PER L'EFFETTUAZIONE DELLO SGOMBERO DELL'ALLOGGIO DI SERVIZIO

COMANDO [a]

Prot.
N.

[b]

[c]

All.
n.

OGGETTO: sgombero di alloggio di servizio
[d]

n. [e]

A COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI

[f]

e, per conoscenza:

A COMANDO

[g] _____

A COMANDO REGIONE CARABINIERI

[h] _____

È stato deciso il recupero coattivo dell'alloggio di servizio [d] _____ n. [e] _____

ubicato in _____ concesso a _____ nato il _____ a _____ .
[i] [l] [m]

Un ufficiale designato dal Comando _____ viene delegato a rappresentare l'Amministrazione [g]

militare nel caso si renda necessario procedere allo sgombero d'ufficio dei locali in questione.

Codesto Comando è pregato di mettere a disposizione del predetto ufficiale, appena ne farà richiesta, i militari dell'Arma

ritenuti necessari.

Si allega la relativa ordinanza di recupero coattivo che, a cura di codesto Comando, dovrà essere notificata all'interessato

entro il _____
[n]

Si prega dare assicurazione a questo Comando entro 5 giorni dall'avvenuta notificazione della citata ordinanza,

comunicando il nominativo e il grado di parentela della persona cui è stata consegnata l'ordinanza stessa.

[o] _____

[p] _____

NOTE

[a] Timbro del Comando competente ad emettere la comunicazione.

[b] Località sede del Comando.

[c] Data della comunicazione.

[d] Classifica dell'alloggio di servizio.

[e] Numero di identificazione dell'alloggio.

[f] [g] [h] Comandi competenti per territorio.

[i] Località, via o piazza, numero civico, interno, scala.

[l] Grado o qualifica, nome e cognome del concessionario o, in caso di decesso dello stesso, degli aventi causa.

[m] Dati anagrafici del dipendente concessionario.

[n] Giorno, mese ed anno.

[o] Timbro lineare e firma dell'autorità competente ad emettere la comunicazione a suo delegato.

[p] Bollo tondo del Comando.

Allegato O

[Scarica il file](#)

MODELLO DI COMUNICAZIONE AI COMANDI COMPETENTI PER
L'ASSEGNAZIONE DI UN UFFICIALE DELEGATO ALL'EFFETTUAZIONE DELLO
SGOMBERO DI ALLOGGIO DI SERVIZIO

COMANDO [a]

Prot.
N.

[b]

[c]

OGGETTO: sgombero di alloggio di servizio

[d]

n. [e]

A COMANDO di [f] _____ [b] _____

In esecuzione dell'ordine del recupero _____ codesto Comando è pregato di
coattivo [g] _____ designare

un ufficiale che verrà delegato a provvedere allo sgombero dell'alloggio di _____ n.
servizio [d] _____ [e] _____

ubicato in _____ occupato dal _____ nato il
[h] _____ [i] _____ [l] _____

a _____ in provincia
di _____

Codesto Comando dovrà altresì designare un ufficiale medico che dovrà assistere alle operazioni di
sgombero per gli

eventuali interventi di competenza.

All'utente è già stata inviata, tramite il Comando compagnia carabinieri _____ il prescritto ordine
di [m] _____ di

recupero coattivo per il giorno _____ alle ore _____
[n] _____ [o] _____

Qualora per il giorno _____ l'utente non abbia restituito libero da persone e da cose
[p] _____ l'appartamento, lo

sgombero dovrà essere eseguito il _____ alle ore _____ . Nel caso
giorno [a] _____ [o] _____

necessiti l'applicazione di tale provvedimento, l'ufficiale designato dovrà compilare regolare verbale,
controfirmato da

due testimoni, nel quale dovranno risultare:

- le relative circostanze di modo, tempo e luogo;
- l'inventario delle masserizie rimosse dall'alloggio ed accantonate in deposito provvisorio;
- le condizioni dell'immobile all'atto dello sgombero in raffronto del verbale di consegna.

[q] _____

[r] _____

NOTE

[a] Timbro lineare del Comando competente a disporre il recupero coattivo dell'alloggio.

[b] Località sede del Comando.

[c] Data della comunicazione.

[d] Classifica dell'alloggio.

[e] Numero di identificazione dell'alloggio.

[f] Comando competente per territorio.

[g] Indicare numero progressivo e data dell'ordine di recupero.

[h] Località, via o piazza, numero civico, interno, scala.

[i] Grado o qualifica, nome e cognome del concessionario o, nel caso di decesso dello stesso, dei suoi aventi causa.

[l] Dati anagrafici del concessionario. Da omettere nel caso degli aventi causa.

[m] Comando competente per territorio.

[n] Data in cui deve aver luogo il recupero coattivo.

[o] Ora in cui deve aver inizio il recupero coattivo.

[p] Giorno in cui l'interessato deve rilasciare l'alloggio.

[q] Timbro lineare e firma dell'autorità competente a disporre il recupero coattivo o suo delegato.

[r] Bollo tondo del Comando.

MODALITÀ PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME DOVUTE DAGLI UTENTI PER
CANONE E SPESE COMUNI ALLOGGI ASIR, ASI ED AST; RETTA ALLOGGI APP E
SLI; QUOTA FORFETTARIA GIORNALIERA ALLOGGI ASC

La riscossione delle somme in argomento è regolata dalle seguenti disposizioni:

a. Canone alloggi ASIR, ASI, AST

I competenti enti esecutivi del Genio militare e gli organi corrispondenti per la Marina e l'Aeronautica, all'atto della consegna dell'alloggio e delle variazioni a qualsiasi titolo intervenute, comunicano l'importo dei canoni dovuti dagli utenti ai rispettivi enti amministratori ed alle competenti direzioni di amministrazione e corrispondenti organi di controllo.

Alla riscossione delle somme dovute per il canone degli utenti di alloggi ASIR, ASI ed AST provvedono gli enti che amministrano gli utenti stessi, mediante ritenute mensili sullo stipendio.

Gli enti predetti provvedono anche a versare direttamente entro il giorno 10 del mese successivo, ai sensi dell'art. 252 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi militari, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076](#), i relativi importi alla tesoreria provinciale con imputazione ai competenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata riassegnabile al bilancio della Difesa.

Le relative quietanze sono inviate dagli enti medesimi direttamente alle direzioni di amministrazione competenti, per il successivo inoltro alla ragioneria centrale.

Alla fine di ciascun trimestre, i singoli enti trasmettono alle competenti direzioni di amministrazione una nota in cui saranno indicati, per ogni concessione, le date delle trattenute ai propri dipendenti utenti di alloggio, gli importi delle stesse e gli estremi dei versamenti in tesoreria.

Ogni direzione di amministrazione interessata riscontra le note ricevute dagli enti con le previste segnalazioni esistenti ai propri atti, ai fini del controllo amministrativo e contabile sulla esattezza dei versamenti eseguiti, e riferisce al Ministero le eventuali inadempienze e manchevolezze.

b. Spese comuni

Le spese comuni per ASIR-ASI-AST di cui all'art. 15 della [legge n. 497 del 1978](#) sono calcolate a cura dei competenti organi di cui al precedente para.

«a.» in base alle tabelle millesimali. Alla riscossione delle somme dovute provvedono gli enti amministratori degli utenti stessi mediante ritenute mensili sullo stipendio.

c. Riscossione canoni

Gli organismi percettori dei canoni devono semestralmente comunicare l'entità del canone pagato dai singoli utenti agli enti preposti alla gestione degli alloggi demaniali. Questi ultimi, sulla base delle segnalazioni pervenute, potranno verificare se i fruitori degli alloggi versano correttamente i canoni dovuti in ragione dell'alloggio occupato da ciascuno.

d. Retta alloggi APP e SLI

La retta è pagata direttamente dall'utente alla fine del mese o comunque all'atto del rilascio dell'alloggio.

Nel caso in cui la concessione sia disposta per un periodo superiore a 30 giorni, l'ente amministratore del concessionario provvede alla riscossione mediante ritenuta mensile sullo stipendio.

Le somme, comunque introitate, vengono gestite in modo analogo a quanto indicato nel paragrafo precedente.

e. Quota forfettaria giornaliera alloggi ASC.

La quota forfettaria deve essere versata da parte dell'interessato al servizio amministrativo del Comando che ha disposto la concessione alla fine del mese o comunque all'atto del rilascio dell'alloggio.

Nel caso in cui la concessione sia disposta per un periodo superiore a 30 giorni, l'ente amministratore del concessionario provvede alla riscossione delle somme dovute mediante ritenuta mensile sullo stipendio.

L'ente amministrativo che ha effettuato la riscossione procede al versamento degli importi con le modalità di cui al precedente paragrafo [a].

Allegato Q

ONERI PARTICOLARI DI GESTIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
MILITARE

Sono a carico dell'amministrazione militare i seguenti oneri di gestione:

a) spese per gli impianti per la sicurezza e per la prevenzione infortuni previsti per legge;

b) spese per i servizi antincendio;

c) spese per illuminazione delle strade di accesso, dei cortili e delle aree di transito;

d) spese per eventuali assicurazioni, imposte e tasse relative agli immobili ed agli impianti connessi, se non diversamente disposto nel presente regolamento o in altre disposizioni di legge;

e) spese per la capitozzatura di eventuali alberi.

Allegato R

ONERI DI GESTIONE RELATIVI AGLI ALLOGGI ASGC ED ASIR A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE MILITARE

L'Amministrazione militare provvede alle spese relative ai seguenti oneri di gestione:

a) Alloggi ASGC:

- energia elettrica per le utenze domestiche, acqua, gas e riscaldamento;

- impianto telefonico e relativo canone qualora sia ritenuta necessaria l'installazione del telefono, nonché le spese delle conversazioni telefoniche effettuate per motivi di servizio;

b) Alloggi ASIR, per i soli locali destinati all'espletamento delle funzioni di rappresentanza del concessionario:

- arredamento ed attrezzature, nella misura prevista dal regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1937;

- energia elettrica, acqua e gas;

- riscaldamento ed oneri di gestione dei servizi comuni;

- minuto mantenimento;

- impianto telefonico e relativo canone, nonché le spese delle conversazioni di servizio.

Le modalità della ripartizione delle spese tra l'amministrazione ed il concessionario sono indicate dalla direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio.

Allegato S

LAVORI DI STABILITÀ, DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E DI ORDINARIO MANTENIMENTO

1. L'amministrazione militare provvede direttamente per mezzo dei propri organi tecnici, in aderenza alla normativa vigente per i lavori del genio militare di cui al regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, all'effettuazione di tutti i lavori concernenti la stabilità e la straordinaria manutenzione, nonché di quelli di ordinario mantenimento da effettuarsi in occasione del cambio di utenza.

2. I lavori di stabilità o di straordinaria manutenzione sono quelli la cui necessità si manifesta saltuariamente e dipendono essenzialmente dalle condizioni di stabilità dell'immobile o da cause fortuite, relative al singolo alloggio o all'intero fabbricato o comprensorio.

In particolare essi riguardano:

a) interventi su fondazioni, strutture portanti, solai, coperture e strutture similari;

b) rifacimento di strade, piazzali, cortili ed aree similari;

c) ripristino degli impianti di adduzione acqua, energia elettrica, gas e simili, fino ai contatori o, in assenza, fino agli apparecchi erogatori;

d) ripristino della rete fognante, delle colonne di scarico di acque bianche e nere (eccetto lo spurgo);

e) riparazione degli impianti autonomi/centralizzati di riscaldamento, autoclave, ascensore, montacarichi, citofono, antenna televisiva, parafulmine ed altri eventuali impianti. La riparazione degli impianti di cui sopra è a carico dell'amministrazione militare sempreché questa li abbia a suo tempo forniti;

f) riparazione degli impianti idrici, elettrici e simili, all'interno degli alloggi, limitatamente ai tratti incassati e sotto traccia;

g) sostituzione delle cucine e dello scaldabagno per vetustà o grave guasto non imputabile all'utente, se forniti dall'amministrazione militare;

h) tinteggiatura periodica di facciate, infissi esterni, scale e locali comuni, in relazione al normale degrado.

3. I lavori di ordinario mantenimento per cambio utenza sono quelli che si rendono necessari per mantenere l'alloggio in buono stato di servibilità, in dipendenza dell'uso fattone da parte del concessionario cedente al quale, in ogni caso, fanno carico i ripristini derivanti da anormale uso. Comprendono anche le piccole trasformazioni e i miglioramenti di lieve entità, strettamente legati all'esigenza del buono stato di servibilità dell'alloggio.
